



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART.
22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 393/2025 Prot. n. 101734 del 07/03/2025
Entrata in vigore 08 marzo 2025

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	1
Articolo 2 - Destinatari dei contratti di ricerca.....	1
Articolo 3 - Durata e rinnovo	2
Articolo 4 - Finanziamento ed attivazione	2
Articolo 5 - Bando.....	3
Articolo 6 - Commissione giudicatrice	3
Articolo 7 – Modalità di svolgimento della selezione	3
Articolo 8 - Stipula del contratto e sua decorrenza	4
Articolo 9 - Diritti e doveri dei titolari dei contratti.....	4
Articolo 10 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa	5
Articolo 11 – Rinnovo e proroga del contratto di ricerca	5
Articolo 12 - Scioglimento del rapporto contrattuale	5
Articolo 13 - Trattamento economico	5
Articolo 14 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	5
Articolo 15 - Diritti di proprietà industriale.....	6
Articolo 16 - Norme finali e transitorie	6

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato denominati “contratti di ricerca” per lo svolgimento esclusivamente di progetti di ricerca attribuiti dall’Università degli Studi di Ferrara, d’ora in poi denominata “Università”, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1 art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e non possono essere computati ai fini di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Ai fini del presente regolamento quanto declinato al genere maschile deve intendersi riferito anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Destinatari dei contratti di ricerca

1. Possono partecipare alla selezione per i contratti di ricerca esclusivamente i candidati che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
- specializzazione di area medica, per i settori interessati;
- iscrizione al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica solo se il conseguimento del titolo è previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

2. Non può partecipare alla selezione per i contratti di ricerca il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240 e non possono partecipare coloro che abbiano usufruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Non possono essere titolari di un contratto di ricerca conferito a norma del presente regolamento i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente alla struttura che ha richiesto il bando ovvero del Rettore, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. All'atto della sottoscrizione del contratto il sottoscrittore deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

Articolo 3 - Durata e rinnovo

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

3. La durata complessiva dei rapporti contrattuali che il medesimo soggetto instaura, in virtù di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con uno o più dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, non può in ogni caso essere superiore a cinque anni, anche non continuativi. Ai fini del computo del predetto termine non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità/paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 - Finanziamento ed attivazione

1. I contratti di ricerca sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il conferimento del contratto di ricerca avviene al termine di una procedura selettiva per titoli e colloquio, in riferimento ad un progetto di ricerca relativo a uno o più settori scientifico-disciplinari appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

3. Per il conferimento dei contratti di ricerca sono necessarie:

a) la proposta di attivazione, deliberata da un Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria nella quale dev'essere:

- determinato il progetto di ricerca e il o i relativo/i settori scientifico disciplinari appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- indicato il numero di posti a selezione;
- designato un professore o un ricercatore quale Responsabile della ricerca che sarà componente della Commissione giudicatrice;
- proposti i nominativi dei due ulteriori componenti della commissione giudicatrice;
- indicata la copertura economico-finanziaria per l'importo del contratto;
- indicata la lingua straniera nella quale potrà essere sostenuto il colloquio;
- indicata la lingua straniera oggetto di verifica durante il colloquio;
- indicata la modalità di svolgimento del colloquio.

b) l'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, che ne verifica la rispondenza agli interessi generali dell'Università e la sostenibilità finanziaria e ne autorizza la spesa che graverà sul bilancio unico di Ateneo.

4. I contratti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi pubblici italiani, stranieri o internazionali, o fondazioni di ricerca scientifica di particolare interesse sociale seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dagli eventuali Regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti, compresa la possibile chiamata diretta dell'interessato. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate solo in quanto compatibili con le regole stabilite dal programma di finanziamento.

Articolo 5 - Bando

1. Il bando per il conferimento dei contratti di ricerca è emanato con decreto rettorale e viene reso pubblico per 15 giorni mediante affissione nell'Albo Ufficiale dell'Università nonché mediante inserimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Ferrara e negli appositi siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Nel bando sono indicati:

- il progetto di ricerca e il o i relativo/i settori scientifico disciplinari appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- il numero posti a selezione;
- il Responsabile della ricerca,
- i nominativi dei Commissari;
- la lingua straniera nella quale potrà essere sostenuto il colloquio;
- la lingua straniera oggetto di verifica durante il colloquio;
- la modalità di svolgimento del colloquio;
- il calendario di svolgimento del colloquio qualora già determinato;
- l'importo del contratto.

3. Il bando contiene informazioni dettagliate sulle funzioni specifiche e sui compiti di ricerca attribuiti, sui diritti e i doveri inerenti alla posizione, sulle incompatibilità nonché sul trattamento economico e previdenziale. Il bando specifica il numero massimo delle pubblicazioni da presentare.

4. I candidati debbono possedere il titolo di studio previsto all'art. 2 per la partecipazione alla selezione pubblica nel momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica o, qualora iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, devono dichiarare che il conseguimento del titolo è previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare all'istanza di partecipazione copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di riconoscimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

6. La domanda di partecipazione al bando deve contenere il curriculum vitae scientifico-professionale del candidato, i titoli e le pubblicazioni che evidenzino l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca.

7. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata una proposta progettuale riferita al progetto di ricerca oggetto di selezione redatta in conformità a quanto previsto dal bando.

Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta da tre membri, fra i quali il Responsabile della ricerca e due professori o ricercatori anche a tempo determinato nel rispetto ove possibile della parità di genere. I commissari dovranno dichiarare di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

2. I lavori della Commissione devono terminare entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, nel corso della prima riunione da tenersi entro 15 giorni dalla scadenza del bando, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del curriculum scientifico professionale, dei titoli e delle pubblicazioni (con riferimento all'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca), della proposta progettuale di ricerca presentata e del colloquio al fine di assegnare i relativi punteggi.

2. Il verbale relativo ai criteri sarà pubblicato sul sito web dell'ateneo al termine della prima riunione.

3. La Commissione procede con la valutazione dei soli candidati presenti al colloquio.

4. Durante il colloquio, la Commissione valuterà l'attitudine alla ricerca del candidato, l'aderenza della proposta progettuale presentata al progetto di ricerca del bando e la conoscenza della lingua straniera (e della lingua italiana per gli stranieri).

5. Per il colloquio con modalità a distanza dovrà essere garantita l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

6. Il colloquio potrà essere sostenuto nella lingua straniera se previsto dal bando.
7. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
8. La Commissione trasmette gli atti all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
9. La graduatoria resta in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti.
10. I contratti sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Articolo 8 - Stipula del contratto e sua decorrenza

1. La stipula del contratto è subordinata alla verifica del possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica da conseguirsi al massimo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di selezione e, per i titoli di studio conseguiti all'estero, anche alla presentazione dei provvedimenti di equipollenza o equivalenza del titolo.
2. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento che ha proposto il conferimento del contratto.
3. Se il vincitore della selezione rinuncia alla stipula del contratto ovvero, dopo la stipula dello stesso, omette ingiustificatamente di iniziare a svolgere l'attività di ricerca, i contratti possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria previa delibera del Dipartimento.
4. Nell'ambito della graduatoria di merito, ulteriori chiamate possono essere effettuate dal Dipartimento che ha proposto la procedura oppure da altri Dipartimenti interessati. La stipula del contratto è subordinata alla delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nel periodo di validità della graduatoria.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei titolari dei contratti

1. I titolari dei contratti di ricerca svolgono attività di ricerca in conformità a quanto previsto dal progetto oggetto del contratto, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate.
2. I titolari dei contratti di ricerca hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca al di fuori del Dipartimento che ha proposto il conferimento del contratto deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della struttura medesima, sentito il responsabile della ricerca.
4. Ai titolari dei contratti, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del responsabile della ricerca e l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento o della struttura, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'Università con proprio regolamento.
5. Ai titolari dei contratti è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Rettore, per assenze superiori a 30 giorni consecutivi, previo parere favorevole del Dipartimento.
6. Compatibilmente con i compiti di ricerca ad essi attribuiti, i titolari di contratti di ricerca possono, previa autorizzazione scritta del responsabile della ricerca, partecipare all'effettuazione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
7. Ai titolari dei contratti si applicano in quanto compatibili le vigenti normative in materia di controlli sanitari, tutela della maternità e paternità, nonché le disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.
8. Almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto di ricerca il titolare del contratto deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal responsabile della ricerca e corredata da pubblicazioni, bozze di stampa, lavori in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento che ha proposto il conferimento del contratto anche ai fini di un eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
9. I titolari dei contratti di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche, in correlazione alle esigenze finalizzate alla loro attività di ricerca e compatibilmente con queste ultime, possono anche svolgere attività assistenziale, su proposta motivata del Dipartimento, sentito il responsabile della ricerca e previo formale accordo tra l'Università e le strutture sanitarie di riferimento.

Articolo 10 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa

1. I contratti non sono cumulabili con:

- rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipo,
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Il titolare del contratto di ricerca non può essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.

3. Nel caso in cui il titolare del contratto preste servizio presso una pubblica amministrazione, la stipula del contratto di ricerca è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso.

4. Il contratto di ricerca non è compatibile con la stipulazione di contratti di insegnamento presso l'Università di Ferrara.

Articolo 11 – Rinnovo e proroga del contratto di ricerca

1. La richiesta di rinnovo per due anni o di proroga per un anno (nel solo caso di progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale) deve essere proposta dal Consiglio di Dipartimento al Consiglio di Amministrazione almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto di ricerca indicando la copertura finanziaria.

2. Al fine della richiesta di rinnovo il Dipartimento valuterà la relazione di cui all'art. 9 comma 8 del presente regolamento.

Articolo 12 - Scioglimento del rapporto contrattuale

1. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, se:

- a) il titolare del contratto omette ingiustificatamente di iniziare l'attività di ricerca;
- b) il titolare del contratto sospende ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a quindici giorni;
- c) il titolare del contratto omette ingiustificatamente di assolvere agli specifici compiti di ricerca previsti dal bando ovvero incorre in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;
- d) sopravviene una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 4 o di cui all'art. 2, commi 2 e 3 ovvero emerge che, all'epoca dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 4 o di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

2. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento della struttura che ha attivato il conferimento del contratto.

3. Il titolare del contratto può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Articolo 13 - Trattamento economico

1. L'importo del contratto di ricerca è definito dal Consiglio di Amministrazione in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010.

2. In ogni caso troverà applicazione quanto stabilito dal Contratto Collettivo nazionale relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.

Articolo 14 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Al titolare di contratto di ricerca si applica il trattamento fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda la contribuzione pensionistica e previdenziale trova applicazione quella prevista dalla gestione dell'INPS cui il titolare sarà iscritto in ragione della natura del contratto.

Articolo 15 - Diritti di proprietà industriale

1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dal contrattista per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, saranno disciplinati in conformità alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

Articolo 16 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge n. 240/2010, al Decreto Legislativo n. 165/2001, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.